

Basi per la procedura di notifica

Procedura di notifica: Ordinanza del Municipio del 21 dicembre 2005 pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 1 del 5 gennaio 2006.

- 1) I progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo della licenza edilizia secondo l'art. 40 dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) del 24 maggio 2005 vengono sottoposti in base all'art. 86 cpv. 3 e all'art. 107 cpv. 3 LPTC alla procedura di notifica secondo gli art. 50 e 51 OPTC.
- 2) Per tutti i progetti di costruzione elencati nell'art. 40 OPTC vanno inoltrati all'autorità edilizia prima dell'inizio dei lavori i dati relativi al progetto.
- 3) Quest'ordinanza è valida fino all'entrata in vigore della legge edilizia del Comune di Roveredo, adattata alla nuova legge cantonale sulla pianificazione territoriale.

PROGETTI DI COSTRUZIONE NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI LICENZA EDILIZIA

Art. 40 dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC)

¹ I seguenti progetti di costruzione non necessitano di licenza edilizia:

1. lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici e impianti utilizzabili in conformità alla destinazione, purché servano soltanto alla conservazione del valore e l'edificio e l'impianto non subiscano una modifica o un cambiamento dello scopo;
2. modifiche insignificanti all'interno di edifici e impianti ad eccezione di modifiche della superficie utile o del numero di locali, escluso al di fuori delle zone edificabili;
3. destinazioni ad altro scopo senza ripercussioni rilevanti sull'ordinamento di utilizzazione, escluso al di fuori delle zone edificabili;
4. ricopertura dei tetti con materiale di copertura identico o simile;
5. edifici con un volume fino a 5 m³ (piccoli fabbricati), nonché tettoie per biciclette con una superficie di base fino a 4.0 m²;
6. edifici e impianti che non vengono eretti o installati per più di sei mesi all'anno, quali
 - > banchi di ristorazione e di vendita,
 - > punti di servizio per attrezzi per lo sport e il tempo libero,
 - > stand, capanne, bancarelle, tende per feste, dimostrazioni, esposizioni ed eventi simili,
 - > parchi giochi,
 - > piccole sciovie, tappeti mobili per sciatori, piste di pattinaggio naturali,
 - > impianti per percorsi di gara e discipline sportive alla moda,
 - > pubblicità stradale,
 - > pubblicità non luminose applicate ad infrastrutture turistiche con una superficie fino a 5 m²;
7. iglu, tipi e simili per pernottamenti in aree sciistiche durante la stagione invernale oppure in fattorie da maggio ad ottobre, qualora non vengano installati impianti sanitari fissi;
8. impianti per la strutturazione del giardino quali sentieri, posti in giardino, tende parasole, scale, focolari da giardino, biotopi, trogoli per piante, opere d'arte, aste, escluso al di fuori delle zone edificabili;
9. installazioni pubblicitarie come insegne di ditte, vetrine, pubblicità luminose e cartelli indicatori con una superficie fino a 1.5 m²;
10. impianti di ricezione satellitare per radio e televisione con una superficie fino a 1.5 m²;
11. cartelli e segnali come semafori, tavole di segnaletica stradale, segnaletica dei sentieri, segni di misurazione;
12. segni non luminosi come croci fino a 3.0 m d'altezza, opere d'arte;
13. impianti tecnici come impianti d'illuminazione stradale, centraline, idranti, dispositivi di misurazione, pali, stanghe, panchine;
14. dispositivi di sicurezza come
 - > reti da neve lungo le vie di comunicazione,
 - > recinzioni di sicurezza, reti, sbarramenti, imbottiture e simili per impianti sportivi e per il tempo libero;
 - > ringhiere di sicurezza
15. impianti di urbanizzazione, nella misura in cui siano stati profilati e stabiliti, nel quadro di una pianificazione, con l'esattezza di una domanda di costruzione;
16. pannelli o celle solari non riflettenti con una superficie assorbente massima di 6.0 m² per facciata o falda del tetto all'interno delle zone edificabili e fino ad un massimo di 2.0 m² al di fuori delle zone edificabili;
17. trasformazioni del terreno fino ad un'altezza o una profondità di 0.8 m e una cubatura modificata di 100 m³, escluso al di fuori delle zone edificabili;
18. recinzioni fino ad un'altezza di 1.0 m, nonché muri di sostegno e di controriva fino ad un'altezza di 1.0 m, escluso al di fuori delle zone edificabili;
19. steccati mobili durante il pascolo;
20. tettoie senza fondamenta e simili fino ad una superficie di base massima di 25 m² per animali da reddito, tunnel di plastica senza fondamenta e sale da mungitura, nonché simili impianti agricoli e orticoli come piccole bancarelle per la vendita di prodotti;
21. depositi di materiale che vengono eretti soltanto una volta all'anno per al massimo quattro mesi;
22. installazioni di cantiere eccetto alloggi di operai, purché non provochino immissioni rilevanti.

² L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non vale per progetti di costruzione previsti in zone di pericolo destinati ad ospitare persone e animali, nonché in generale per progetti di costruzione che potrebbero minacciare corsi d'acqua e biotopi palustri.

³ L'esenzione dall'obbligo della licenza edilizia non esonera dall'osservanza delle prescrizioni materiali e dalla richiesta di altre autorizzazioni. Qualora vi fossero indizi che con un progetto di costruzione che non necessita di una licenza potrebbero venire lese prescrizioni materiali, l'autorità edilizia comunale avvia d'ufficio, su richiesta del Servizio o su indicazione di terzi, la procedura per il rilascio della licenza edilizia.

⁴ Edifici e impianti ai sensi del capoverso 1 numeri 6, 7, 19, 21 e 22 devono essere eliminati dopo la scadenza della durata ammessa, quelli ai sensi del numero 14 dopo l'uso. La superficie utilizzata deve essere riportata allo stato originario. Le parti di edifici o di impianti eliminate devono essere smaltite o conservate in un posto autorizzato.